

Direttore responsabile
ANSELMO CASTELLI

Vice direttore
Stefano Zanon

Coordinamento scientifico
Paolo Lacchini, Luca Reina

Coordinatore di redazione
Alessandro Pratesi

Consiglio di redazione
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda,
Paolo Bisi, Elena Fracassi,
Carlo Quiri, Luca Reina

Comitato di esperti
G. Alibrandi, G. Allegretti,
O. Araldi, S. Baruzzi, F. Boni,
A. Bongi, A. Bortoletto, E. Bozza,
B. Bravi, M. Brisciani, P. Clementi,
G.M. Colombo, C. Corgi,
L. Dall'Oca, C. De Stefanis,
S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini,
P. Meneghetti, M. Nicola,
M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,
C. Pollet, R.A. Rizzi,
A. Saini, S. Setti, L. Simonelli,
L. Sorgato, M. Taurino,
E. Valcarengi, L. Vannoni,
F. Vollono, F. Zuech

**Hanno collaborato
a questo numero**
Alessandra Caputo,
Cinzia De Stefanis, Paolo Lacchini,
Chiara Lamoure, Marco Pavoni,
Luisa Pieralli

Stampa
Il periodico è disponibile ON LINE
sul sito: WWW.RATIO.IT

Editore
Centro Studi Castelli S.r.l.
Via Bonfiglio, n. 33 - C.P. 25
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376/775130 - Fax.
0376/770151
P. IVA e C.F. 01392340202
lunedì-venerdì
ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30
Sito Web: WWW.RATIO.IT
servizioclienti@gruppcastelli.com

Chiuso per la stampa il 5.12.2024

RATIO

AGRICOLTURA

Il periodico per la gestione e l'amministrazione dell'impresa agricola e agroalimentare

Sommario 12/2024


Editoriale - Un faro sul florovivaismo **3**

Notizie in breve **4**

Diritto e fisco

Attività connesse - Agriturismo per diversificare lo sviluppo rurale ed il processo produttivo **6**

Contratti - Contratto di rete agricolo **10**

 - Bonus Natale ai dipendenti **12**

Imposte dirette - Mod. F24 con scadenze future nei servizi online Agenzia delle Entrate **16**

IVA - Rimborso Iva in agricoltura **18**

- Versamento acconto Iva **20**

Gestione amministrativo-contabile

Regimi contabili - Scelta del regime agricolo e adempimenti di fine anno **22**

Paghe e contributi

Diritto del lavoro - Ingresso di lavoratori stranieri agricoli nel 2025 **26**

Agricoltura e credito

Agevolazioni	- Verifiche satellitari per gli aiuti agli agricoltori	28
Investimenti	- Investimenti per la diversificazione in attività non agricole	32

Focus

Prodotti agricoli	- Cocomero	36
Quesiti	- Obbligo dotazione di rilevatori di gas per gli agriturismi	40

Rubriche

Attualità	- Notizie dalle Regioni	42
Scadenario	- Adempimenti mese di dicembre 2024	44

Le tecnologie rendono facile l'accesso al materiale iconografico. Non altrettanto facile è il reperimento delle informazioni sui detentori dei diritti. L'editore dichiara di aver usato ogni mezzo per entrare in contatto con gli eventuali detentori di diritti d'autore del materiale utilizzato, e resta ovviamente disposto ad adempiere gli obblighi di legge.

Indirizzo del sito Web: WWW.RATIO.IT
Posta elettronica: servizioclienti@gruppocastelli.com
Indirizzo Skype: servizioclientiratio

La Redazione è particolarmente grata a coloro che vorranno offrire la propria collaborazione.

Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati a discrezione della Direzione della Rivista. La riproduzione di articoli e schemi, anche parziale, è vietata senza autorizzazione scritta dell'Editore.

I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale.

Gli schemi di istanze, ricorsi ed ogni altra proposta di elaborato pubblicati costituiscono esempi indicativi, passibili di eventuali integrazioni.

Il riferimento all'articolo di legge deve suggerire al lettore il confronto con la più recente stesura dello stesso.

*****Riproduzione vietata*****

Informativa privacy

Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - privacy@gruppocastelli.com

I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy

ANES

ASSOCIAZIONE NAZIONALE EDITORIA
PERIODICA SPECIALIZZATA

CONTRATTO DI RETE AGRICOLO

D.L. 24.06.2014, n. 91 - Artt. 32 e 33 D.P.R. 22.12.1986, n. 917 - Ag. Entrate circ. nn. 15E/2011 e 20E/2013
Ag. Entrate ris. n. 75E/2017

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTO

Il contratto di rete è un accordo con il quale più imprenditori si impegnano a collaborare al fine di accrescere, sia individualmente che collettivamente la propria capacità innovativa e competitiva. In particolare, le imprese appartenenti alla rete, sulla base di un programma comune, collaborano, si scambiano informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ed esercitano in comune una o più attività rientranti nello specifico ambito della propria impresa.

La disciplina di questo contratto è stata introdotta nell'ordinamento giuridico dall'art. 3, c. 4-ter D.L. 10.02.2009, n. 5 mentre l'art. 1-bis, c. 3 D.L. 91/2014 ha introdotto i contratti di rete in agricoltura con scopo di favorire una stretta collaborazione tra imprese agricole al fine dello sfruttamento in comune di varie potenzialità.

Esistono due tipologie di rete: la rete "soggetto" e la rete "contratto".

Sul piano fiscale, il c. 3, art. 1-bis D.L. 91/2014, oggetto di commento anche con la risoluzione n. 75/E/2017, precisa che la produzione agricola derivante dall'esercizio in comune delle attività, secondo il programma comune di rete, può essere divisa fra i contraenti in natura con l'attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete; ne consegue che nel contratto non si dà luogo ad alcuna cessione o trasferimento a titolo particolare di beni da un soggetto all'altro ma si ha l'attribuzione diretta e immediata del bene prodotto in capo a ciascun componente della rete.

SCHEMA DI SINTESI

DEFINIZIONE	⇒	Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Elementi chiave: <ul style="list-style-type: none"> .. a pena di nullità, il contratto deve riportare specifiche informazioni; .. è possibile utilizzare il modello contrattuale standard disponibile sul sito del Registro delle Imprese.
TIPOLOGIE	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Rete "contratto", è un contratto che regola una collaborazione tra imprese senza dar luogo alla nascita di un ente autonomo rispetto alle imprese/società contraenti. • Rete "soggetto", è un autonomo soggetto di diritto in quanto, attraverso l'iscrizione nel Registro Imprese, la rete acquista soggettività giuridica. 		
FORMA	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Sono 3 le forme in cui il contratto di rete può essere stipulato: <ul style="list-style-type: none"> .. atto pubblico; .. scrittura privata autenticata; .. atto firmato digitalmente. 		
ASPETTI FISCALI	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Consiste in una forma di conduzione associata, ex art. 33, c. 2 D.P.R. 917/1986, a norma della quale il reddito agrario derivante dallo svolgimento delle attività agricole concorre a formare il reddito di ciascun associato, per la quota di sua spettanza, stabilita nel contratto stesso, nei confronti delle imprese partecipanti per cui ricorrono i requisiti per l'applicazione dell'art. 32 D.P.R. 917/1986. • Ad esempio, se due agricoltori stipulano un contratto di rete con una superficie uguale di terreno e sul terreno di uno si coltivano mele mentre sul terreno dell'altro si coltivano pere alla fine della coltivazione ogni agricoltore possiede metà mele e metà pere come produzione propria. 		

APPROFONDIMENTI

RETE “SOGGETTO”

- È un contratto stipulato tra imprese, dotato di fondo patrimoniale e di organo comune, che acquista soggettività giuridica autonoma iscrivendosi alla sezione ordinaria del Registro Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede.
- È un centro di imputazione di interessi e rapporti giuridici in grado di esprimere una propria capacità contributiva, acquista rilevanza anche dal punto di vista tributario, a condizione che si verifichino gli altri specifici presupposti d'imposta.
- L'acquisizione della soggettività giuridica determina, in capo alla rete, una capacità giuridica tributaria autonoma rispetto a quella delle singole imprese partecipanti.
- La rete soggetto è dotata sia di Codice Fiscale che di Partita Iva.
- È dotata di un fondo comune che rappresenta il patrimonio della rete.
- È dotata di un organo comune a cui è affidata l'esecuzione del contratto o di una o più parti dello stesso.

- Le reti soggetto sono assoggettate ad Ires e rientrano tra gli enti commerciali o non commerciali “diversi dalle società” di cui alle lett. b) o c) dell'art. 73 del Tuir, a seconda che svolgano o meno attività commerciale in via principale o esclusiva. Sono obbligate alla tenuta delle scritture contabili, in particolare alla tenuta del libro giornale e degli inventari, alla tenuta del registro dei beni ammortizzabili e della contabilità del magazzino. Inoltre, è tenuta alla redazione del bilancio.
- Ai fini Iva, la «rete soggetto» rientra tra i soggetti nei cui confronti ricorre il presupposto soggettivo di cui all'art. 4 D.P.R. 633/1972, fermo restando che l'applicabilità della stessa imposta dipende anche dal verificarsi degli altri due presupposti, ossia il presupposto oggettivo e territoriale. La «rete soggetto» deve quindi adempiere a tutti gli specifici obblighi contabili e dichiarativi previsti in ambito Iva.

RETE “CONTRATTO”

- È un contratto che consente di condividere uno o più obiettivi e un programma comune, ma senza dar luogo a un soggetto giuridico autonomo e distinto dalle imprese contraenti.
- Il contratto può avere anche un fondo patrimoniale comune e un organo comune.
- Non ha soggettività giuridica.
- Non c'è obbligo di istituire un fondo patrimoniale.
- Non è obbligatorio un fondo comune; se istituito, svolge attività nei confronti dei partecipanti al contratto.

Per i beni acquistati ed i servizi ricevuti nell'esecuzione del programma di rete, il fornitore emette tante fatture quanti sono i partecipanti rappresentati dall'organo comune, intestate a ciascuno di essi e con l'indicazione della parte di prezzo ad essi imputabile. Per le vendite e le prestazioni di servizi effettuate dall'organo comune, ciascun partecipante dovrà emettere fattura al cliente per la quota parte del prezzo a sé imputabile. Gli atti posti in essere dalle singole imprese che operano senza rappresentanza non comportano alcun effetto sulla sfera giuridica delle altre imprese partecipanti al contratto. In tale ipotesi, la singola impresa dovrà “ribaltare” i costi ed i ricavi ai partecipanti per conto dei quali ha agito emettendo o ricevendo fatture per la quota parte del prezzo riferibile alle altre imprese comune.

**ATTRIBUZIONE
A TITOLO ORIGINARIO
E CONDUZIONE
ASSOCIATA**

- Ai fini delle imposte dirette, la fattispecie rientra nei casi di conduzione associata di cui all'art. 33 D.P.R. 917/1986; il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun associato per la quota di sua spettanza.
- Si deve tenere conto del reddito agrario per ogni terreno utilizzato per l'attività comune in rete e sommare i redditi agrari dei singoli terreni messi in comune ripartendo il risultato successivamente in base alle rispettive quote di spettanza previste dal contratto di rete.
- Il prodotto è ritirato “a titolo originario”, cioè come se fosse ottenuto nello svolgimento dell'attività agricola senza che il ritiro consista in uno scambio tra retisti.



SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

BONUS NATALE AI DIPENDENTI

*Art. 2-bis D.L. 9.08.2024, n. 113 conv. L. 7.10.2024, n. 143 - Art. 2 D.L. 14.11.2024, n. 167
Art. 12, 13 e 51 D.P.R. 22.12.1986, n. 917 - Circ. Ag. Entrate 10.10.2024, n. 19/E
Circ. Ag. Entrate 19.11.2024, n. 22/E - Ris. Ag. Entrate 13.11.2024, n. 54/E*

L'art. 2-bis del D.L. 9.08.2024, convertito con modificazioni dalla L. 7.10.2024, n. 143, ha previsto a favore dei lavoratori dipendenti l'erogazione di una indennità una tantum per l'anno 2024 di importo pari a € 100 netti.

L'importo è concesso a favore dei lavoratori dipendenti che si trovano in particolari condizioni economiche e familiari, individuati sulla base di specifici criteri, ed è rapportata al periodo di lavoro. L'Agenzia delle Entrate, con circolare 10.10.2024, n. 19/E, ha commentato la nuova disposizione fornendo le prime istruzioni operative e con risoluzione 54/E ha istituito i codici tributo per la compensazione del credito.

Il D.L. 167/2024 ha ampliato la platea dei beneficiari del bonus, che potrà così essere richiesto da chi ha almeno un figlio a carico, anche se non coniugato. La circolare Agenzia Entrate 22/E/2024 ha esaminato la novità.

SCHEMA DI SINTESI

SOGGETTI BENEFICIARI	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Sono beneficiari del bonus i titolari di lavoro dipendente nel corso dell'anno 2024. • Sono agevolabili i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato, i part time e i full time.
	⇒	Sono esclusi dal beneficio i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
CONDIZIONI DI SPETTANZA	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Il bonus è erogato ai lavoratori dipendenti per i quali sussistano, congiuntamente, le seguenti condizioni: <ol style="list-style-type: none"> a) abbiano, nell'anno d'imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a € 28.000; b) almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12, c. 2 del Tuir; c) abbiano un'imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione di produzione reddito previsti dall'art. 13 del Tuir.
ESCLUSIONE	⇒	L'indennità non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge , non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario dello stesso bonus .
NATURA DEL BONUS E IMPORTO	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Il bonus di € 100 non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef e viene riproporzionato nel quantum in funzione del periodo di lavoro del dipendente nell'anno d'imposta 2024. • In coerenza con quanto previsto per la fruizione delle detrazioni di lavoro dipendente, i giorni per i quali spetta il bonus coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione. • In ogni caso, nessuna riduzione del bonus deve essere effettuata in presenza di particolari modalità di articolazione dell'orario di lavoro (ad esempio il part-time orizzontale, verticale o ciclico). • In presenza di più redditi di lavoro dipendente, nel calcolare il numero dei giorni per i quali spetta il bonus, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta.
ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Il datore di lavoro, pubblico e privato, in qualità di sostituto d'imposta riconosce il bonus unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore dipendente, che attesta per iscritto di avervi diritto, indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente (anche non a carico) e dei figli fiscalmente a carico. • Successivamente all'erogazione, il sostituto d'imposta verificherà in sede di conguaglio la spettanza del bonus e, qualora la stessa risulti non spettante, provvederà al recupero del relativo importo.
ADEMPIMENTI DEL LAVORATORE	⇒	Il lavoratore dipendente è tenuto a comunicare al sostituto d'imposta, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell'indennità in esame.

APPROFONDIMENTI

CONDIZIONI REDDITUALI

- Con riferimento al requisito reddituale, ai fini del calcolo del reddito complessivo, occorre considerare l'ammontare del c.d. reddito di riferimento.
- Nel calcolo del reddito complessivo da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali (c.d. reddito di riferimento), ivi incluso il bonus in commento, si tiene conto anche di:
 - .. redditi assoggettati a cedolare secca;
 - .. redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;
 - .. quota di agevolazione ACE;
 - .. somme elargite dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a titolo di liberalità (c.d. mance), assoggettate a imposta sostitutiva.
- Nella determinazione del predetto reddito complessivo rileva anche la quota esente dei seguenti redditi agevolati:
 - .. incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero;
 - .. il regime speciale per lavoratori impatriati.

Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

CONDIZIONE FAMILIARE

D.L. 167/2024

- Il bonus spetta al lavoratore dipendente con almeno un figlio fiscalmente a carico, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato.
- Il bonus non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario dello stesso bonus.

NOZIONE DI FAMILIARE FISCALMENTE A CARICO

- Si considerano fiscalmente a carico i familiari che possiedono un **reddito complessivo**, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, **non superiore a € 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili**.
- Per i figli di età non superiore a 24 anni il limite di reddito complessivo è **elevato a € 4.000**.

Il bonus spetta anche in presenza di figli di età inferiore ai 21 anni che rispettano i criteri reddituali stabiliti al c. 2 dell'art. 12 Tuir (e che, quindi, sono fiscalmente a carico), ancorché non siano più previste le detrazioni per figli a carico (Circ. AE 22/E/2024).

BONUS IN PRESENZA DI CONVIVENTE

- Per convivente si intendono i “**conviventi di fatto**”, a norma dell'art. 1, cc. 36 e 37 L. 76/2016.
- Tali ultimi commi prevedono che «36. Ai fini delle disposizioni di cui ai cc. da 37 a 67 si intendono per “conviventi di fatto” due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile. 37. Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'art. 4 e alla lett. b) del c. 1 dell'art. 13 del regolamento di cui al D.P.R. 30.05.1989, n. 223».
- Il lavoratore dipendente, nell'attestazione da rilasciare al datore di lavoro, dichiara che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente (ai sensi della L. 76/2016) non sia beneficiario del bonus.

CONDIZIONE FISCALE

- Ai fini del riconoscimento del bonus, è necessaria la previa verifica della “capienza” dell'imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente rispetto alla detrazione spettante per la stessa tipologia reddituale, con riferimento al medesimo periodo d'imposta, ossia l'anno 2024.

ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO

- Il datore di lavoro, pubblico e privato, in qualità di sostituto d'imposta riconosce il bonus **unitamente alla tredicesima mensilità** su richiesta del lavoratore dipendente, che attesta per iscritto di avervi diritto, indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente (anche non a carico) e dei figli fiscalmente a carico.
- Il datore di lavoro è tenuto a **conservare la documentazione** comprovante l'avvenuta dichiarazione del lavoratore anche ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.
- In seguito alla richiesta del lavoratore, il sostituto d'imposta riconoscerà il bonus unitamente alla tredicesima mensilità e le somme erogate sono recuperate **sotto forma di credito da utilizzare in compensazione in F24 con apposito codice tributo a partire dal giorno successivo all'erogazione in busta paga dell'indennità**.
- Con Ris. Ag. Entrate 13.11.2024, n. 54/E sono stati istituiti i codici tributo:
 - .. 1703 per il Mod. F24;
 - .. 174/E per il Mod. F24 “Enti pubblici”.

Successivamente all'erogazione, il sostituto d'imposta verificherà in sede di conguaglio la spettanza del bonus e, qualora la stessa risulti non spettante, provvederà al recupero del relativo importo.

ADEMPIMENTI DEL LAVORATORE

- **Dichiarazione requisiti**
 - Il lavoratore dipendente è tenuto a comunicare al sostituto d'imposta, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell'indennità in esame.
- **Datori di lavoro diversi**
 - Se nel corso dell'anno 2024 il lavoratore ha svolto più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, lo stesso deve presentare all'ultimo datore di lavoro, ossia a colui che materialmente eroga il bonus con la tredicesima mensilità, oltre alla dichiarazione sostitutiva, le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo del quantum spettante.
- **Più part-time**
 - Fermo restando il limite massimo di € 100, qualora il lavoratore abbia più contratti di lavoro dipendente di part-time in essere, l'indennità è erogata dal sostituto d'imposta individuato dal lavoratore.
 - A tal fine, il lavoratore dovrà indicare nella dichiarazione sostitutiva anche tutti i dati necessari per la determinazione del bonus, quali i redditi di lavoro dipendente e i giorni di lavoro prestati presso gli altri datori di lavoro.

RUOLO DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

- Il bonus è **rideterminato nella dichiarazione dei redditi** presentata dal lavoratore beneficiario ed è computato nella determinazione del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Cessazione attività lavorativa	Il lavoratore dipendente che ha cessato l'attività lavorativa nel corso del 2024 potrà beneficiare del bonus nella dichiarazione dei redditi riferita all'anno d'imposta 2024, fermo restando il rispetto dei requisiti sostanziali.
Restituzione del bonus	• Qualora il lavoratore dipendente abbia, invece, beneficiato dell'indennità in assenza dei presupposti richiesti o in misura superiore a quella spettante e non sia più possibile per il sostituto d'imposta effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore deve restituire, nella dichiarazione dei redditi, l'ammontare del bonus indebitamente ricevuto.

Esempi Circ. Ag. Entrate 22/E/2024	Premessa	<ul style="list-style-type: none"> • Nel caso di due lavoratori dipendenti, per i quali sussistano i requisiti richiesti dalla norma, l'indennità spetta a uno solo di essi, ove siano: .. coniugati, non legalmente ed effettivamente separati; .. conviventi di fatto ai sensi dell'art. 1, cc. 36 e 37 L. 76/2016. • I seguenti esempi, si basano sull'ipotesi di due lavoratori dipendenti, Sig. Rossi e Sig.ra Bianchi, genitori di un figlio fiscalmente a carico né coniugati né conviventi.
	Esempio n. 1	Il Sig. Rossi e la sig.ra Bianchi non sono coniugati e non convivono (ai sensi dell'art. 1 L. 76/2016) con altri soggetti e, pertanto, nel rispetto delle altre condizioni previste dalla norma, il bonus spetta a entrambi.
	Esempio n. 2	<ul style="list-style-type: none"> • La Sig.ra Bianchi non è coniugata e non convive (ai sensi della L. 76/2016) con altri soggetti; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, Sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico. • Nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma, il bonus spetta a uno solo dei due coniugi (Sig. Rossi o Sig.ra Verdi) e alla Sig.ra Bianchi (in quanto non coniugata e non convivente ai sensi della L. 76/2016).
	Esempio n. 3	<ul style="list-style-type: none"> • La Sig.ra Bianchi, non coniugata e non convivente (ai sensi della L. 76/2016) con altri soggetti, non rispetta gli altri requisiti previsti dalla norma (ad esempio non rispetta il requisito reddituale) e di conseguenza non beneficia del bonus; il Sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, Sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico. • In tal caso il bonus spetta a uno solo dei due coniugi, Sig. Rossi o Sig.ra Verdi (ovviamente nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma), per effetto della limitazione prevista dal c. 2-bis.
	Esempio n. 4	<ul style="list-style-type: none"> • La Sig.ra Bianchi non è coniugata e non convive (ai sensi della L. 76/2016) con altri soggetti; il Sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, Sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio che non è fiscalmente a carico. • Nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma, il bonus spetta alla Sig.ra Bianchi (in quanto non coniugata e non convivente ai sensi della L. 76/2016) e al Sig. Rossi (in quanto ha un figlio fiscalmente a carico - con la Sig.ra Bianchi - e, pur essendo coniugato con la Sig.ra Verdi, quest'ultima non è beneficiaria del bonus).

Esempio n. 1

Mod. F24 - compensazione del credito

SEZIONE ERARIO		codice tributo	rateazione/ regione/ prov./ mese rif.	anno di riferimento	Importi a debito versati	Importi a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI							
codice ufficio	codice atto				TOTALE A	B	±/- SALDO (A-B)

- Nota bene**
- In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “1703” è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il sostituto d’imposta debba procedere al **riversamento del credito**, nella colonna “importi a debito versati”.
 - Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del bonus, nel formato “AAAA”.

Esempio n. 2



Richiesta bonus di Natale € 100 (L. 143/2024)

Il sottoscritto, nato a, in data
 codice fiscale

ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,

Chiede

il riconoscimento del bonus previsto dalla L. 143/2024 riparametrato ai giorni di lavoro utili per le detrazioni di produzione reddito ex art. 13 del Tuir.

Comunica e dichiara

di avere, nell’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a € 28.000.

(Barrare una o più opzioni interessate)

Di avere fiscalmente a carico almeno un figlio (di seguito indicare i C.F. dei figli a carico):

Cod. fiscale figlio _____ Cod. fiscale figlio _____

Che il coniuge o il convivente (anche non a carico) non richiederà il medesimo bonus al suo datore di lavoro:

Cod. fiscale coniuge/convivente _____

In caso di più rapporti di lavoro dipendente nel corso dell’anno 2024:

Allega le certificazioni uniche rilasciate dagli altri datori di lavoro al solo fine di verificare la condizione reddituale sopra dichiarata.

In caso di rapporti di lavoro part time con altro datore di lavoro indicare:

- I redditi percepiti di lavoro dipendente: €

- I giorni di detrazioni maturati con l’altro datore di lavoro: giorni

È consapevole che il datore di lavoro riconoscerà il bonus spettante alle condizioni normativamente previste.

Data

Firma del richiedente

.....